



CORSO DI FORMAZIONE

FORMATORI EX ART. 37 D.LGS. 81/08

Seminario 1 – Formazione generale

Moduli 2 e 3

FORMAZIONE GENERALE 3 - 63

Concetti di rischio e danno

Le misure di prevenzione e protezione

I soggetti e l'organizzazione della prevenzione

Il sistema pubblico della prevenzione

Cenni ai concetti di rischio e danno

Il **rischio** è un concetto probabilistico, è la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno alle persone

La nozione di rischio implica l'esistenza di una sorgente di **pericolo** e delle possibilità che essa si trasformi in un danno

Il pericolo si può definire come la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare un **danno**

Cenni ai concetti di rischio e danno

Il **danno** è qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi di un evento che provochi una lesione fisica o un danno alla salute

Si misura attraverso la gravità delle conseguenze che si verificano al concretizzarsi del danno

Cenni ai concetti di rischio danno pericolo

pericolo



probabilità

danno



danno

$$R = P \times D$$

rischio

Tipi di rischi



Matrice di valutazione del rischio

P				
3	3	6	9	
2	2	4	6	
1	1	2	3	
	1	2	3	D

Figura 1 – rappresentazione a matrice per la definizione del rischio –
Fonte: MIUR – progetto formazione dirigenti scolastici, 2003

Definiti la Probabilità (P) e la gravità del Danno (D), il Rischio (R) viene calcolato con la formula $R = P \times D$ e si può raffigurare in una rappresentazione a matrice, avente in ascisse la gravità del Danno e in ordinate la Probabilità del suo verificarsi

Stima della gravità del danno

Valore	Livello gravità danno	Definizioni/Criteri
3	grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità totale o addirittura letale. Esposizione cronica con effetti totalmente o parzialmente irreversibili e invalidanti.
2	medio	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	lieve	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
NB: Deve essere preso in considerazione il danno più grave che può essere associato al rischio in esame: a tal fine non può essere utilizzato il solo dato statistico aziendale che mostra un basso numero di incidenti di quel tipo: di per sé tale dato non autorizza ad adottare misure di sicurezza meno restrittive.		

Stima della probabilità di accadimento

Valore	Livello probabilità	Definizioni/Criteri
3	molto probabile	Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa Azienda o in aziende simili. Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore.
2	probabile	La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto. E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe sorpresa.
1	poco probabile	La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi o addirittura nessun episodio. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa e incredulità.

P

<i>3</i>	3	6	9
<i>2</i>	2	4	6
<i>1</i>	1	2	3
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>

D

Nella matrice i rischi maggiori occupano le caselle in alto a destra, quelli minori le posizioni in basso a sinistra, con tutta la serie di posizioni intermedie. Tale rappresentazione costituisce un punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di prevenzione e protezione da adottare. La valutazione numerica e cromatica del livello di rischio permette di identificare la priorità degli interventi da effettuare, ad es:

R > 6 Azioni correttive immediate

3 < R < 4 Azioni correttive da programmare con urgenza

1 < R < 2 Azioni correttive da programmare nel breve-medio termine

Le misure di prevenzione e protezione

Il dirigente scolastico, quale datore di lavoro, è tenuto ad eseguire un'accurata **valutazione di tutti i rischi presenti nella sua scuola**: la valutazione deve essere dettagliata e puntuale, intervenendo “reparto per reparto”, mansione per mansione, macchina per macchina, locale per locale. Vanno considerati e previsti non solo i rischi più evidenti, ma anche quelli potenziali, e quelli derivanti da comportamenti “non corretti ma ragionevolmente possibili o prevedibili” (art. 28 e 29)

La valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori è finalizzata ad individuare le **adeguate misure di prevenzione e di protezione** e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

Le misure di prevenzione e protezione

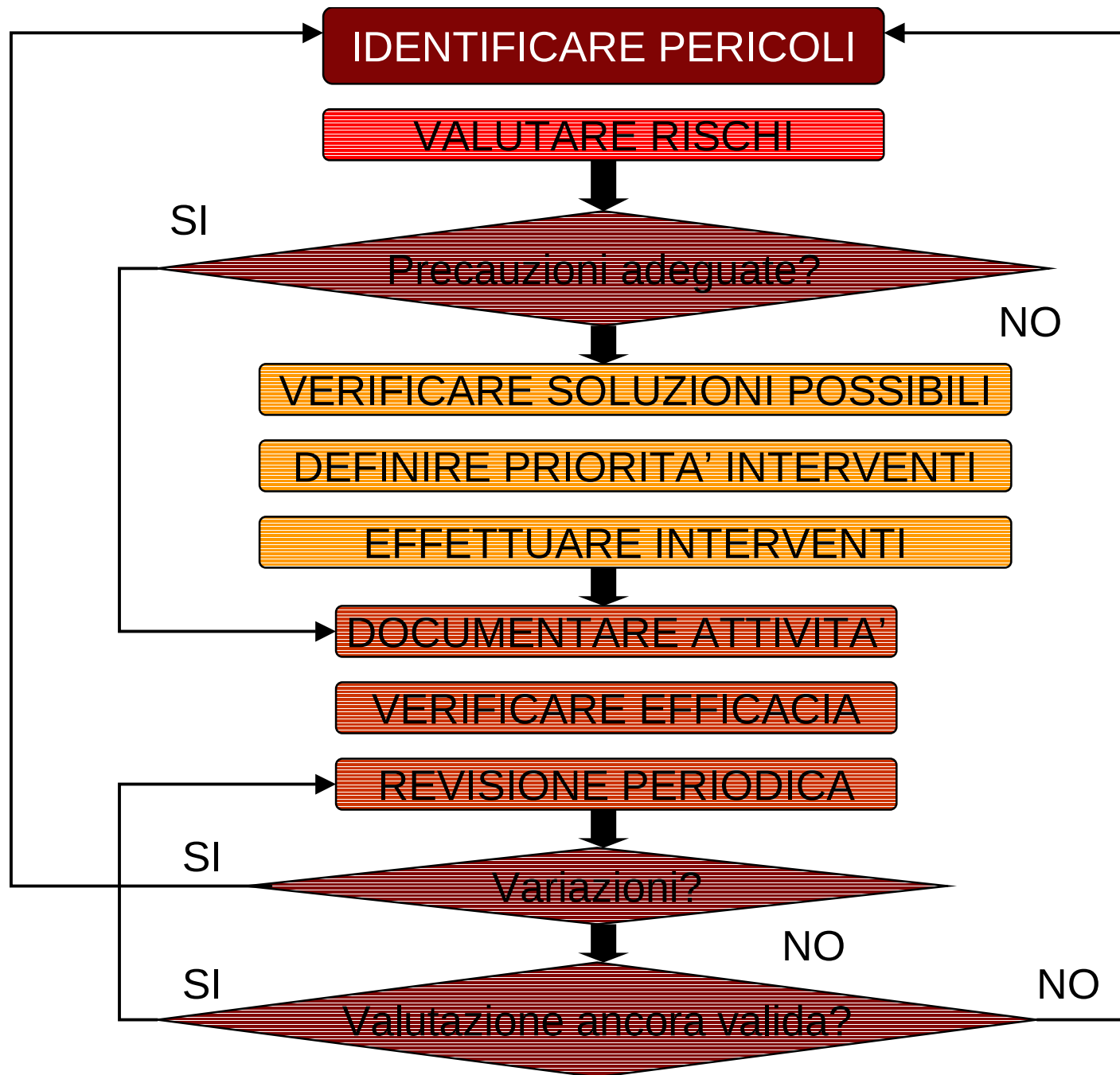
La **valutazione dei rischi** è un obbligo fondamentale per la prevenzione in qualsiasi luogo di lavoro o attività

Vanno valutati i rischi:

- generali di impresa
- degli ambienti di lavoro
- specifici di ogni postazione di lavoro

La valutazione dei rischi deve essere riportata in un documento (**DVR**) sempre presente in azienda che deve contenere anche:

- i criteri adottati per la stessa valutazione
- le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuale conseguenti alla valutazione
- la programmazione (tempi e investimenti) delle misure necessarie al continuo miglioramento



Le misure di prevenzione e protezione

I RISCHI DA VALUTARE

- I rischi presenti negli ambienti secondo i requisiti minimi dei **luoghi di lavoro** previsti dal Titolo II
- I **rischi delle attrezzature** di lavoro, verificando la rispondenza con i requisiti di sicurezza indicati al Titolo III
- I **rischi specifici** connessi con le mansioni presenti nell'organizzazione
- I **rischi “normati”** che richiedono una sezione di valutazione approfondita, ad esempio:
 - Movimentazioni manuale di carichi
 - VDT
 - Rumore
 - Sostanze e prodotti chimici
 - Amianto (se presente)
 - Agenti biologici (se presenti)
- I “nuovi” rischi

Le misure di prevenzione e protezione

I “NUOVI” RISCHI

- Stress lavoro-correlato, secondo Accordo europeo 8 ottobre 2004
- Rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo il D.lgs. 151/01
- Rischi connessi alle differenze di genere
- Rischi connessi alle differenze di età
- Rischi connessi alle differenze di provenienza da altri Paesi

Le misure di prevenzione e protezione

Rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (D.lgs. 151/01)

- Riconoscimento delle mansioni vietate (spostamento o astensione anticipata)
- Verifica dei rischi per la gestante anche per le mansioni non vietate (adozione di precauzioni o spostamento o astensione anticipata)

Rischi connessi alle differenze di genere

- Garantire pari opportunità (elementi che provocano effetti diversi a seconda del sesso e che pregiudicano formazione, carriera, ecc.)
- Rischi da molestie (condotte continuative che creano situazioni intimidanti, ostili e offensivi)

Le misure di prevenzione e protezione

Rischi connessi alle differenze di età

- Allievi giovanissimi (ridotta percezione del rischio, custodia, sorveglianza, ecc.)
- Lavoratori di età superiore ai 55 anni
- Rischi ergonomici
- Orario, turni e ritmi di lavoro

Rischi connessi alle differenze di provenienza da altri Paesi

- Difficoltà linguistiche (anche connesse all'in-formazione sulla sicurezza)
- Differenze culturali e religiose (clima d'aula)

Le misure di prevenzione e protezione

Gli esiti della valutazione dei rischi devono essere riportati nel **Documento di valutazione dei rischi**, che deve fotografare la realtà della scuola in termini di attività svolte, rischi presenti, misure prevenzionali adottate per l'eliminazione o, ove non è possibile l'eliminazione, la riduzione al minimo dei rischi, le misure di protezione collettiva e individuale, le eventuali criticità rilevate, il programma temporale degli interventi di miglioramento e di messa in sicurezza previsti... (art. 28)

Le misure di prevenzione e protezione

L'aggiornamento del DVR deve avvenire per ogni variazione sostanziale delle situazioni e condizioni di lavoro (art. 29 comma 3)

Il DVR deve essere custodito presso l'istituto al quale si riferisce (nel caso di più sedi/plessi presso la sede centrale) (art. 29 c. 4)

Su precisa richiesta, il RLS ha diritto di ricevere copia del DVR (art. 50 comma 4, art. 18 comma 1 lett. o)

Opportuno definire le competenze e le modalità di coinvolgimento del RLS in caso di modifiche e regolamentare l'eventuale accesso al DVR da parte di figure diverse dal R-ASPP, RLS (es. richiesta scritta motivata) o l'illustrazione ai lavoratori dei contenuti in occasione di incontri informativi

I soggetti e l'organizzazione della prevenzione

Datore di lavoro

Dirigenti e
preposti

Servizio di
prevenzione
e protezione

Lavoratori

Medico competente

Rappresentante
dei lavoratori per
la sicurezza

Addetti alla
gestione delle
emergenze

Datore di lavoro

Il datore di lavoro nella scuola, secondo il DM 292/96, è il dirigente scolastico

Secondo l'art. 2 lettera b del D.lgs. 81/08 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/01, **per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione**, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, **e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa**

Datore di lavoro

Prevenzione e Protezione

Cosa deve fare il Dirigente Scolastico

- ☐ Individuare e valutare i rischi per la salute e sicurezza
- ☐ Elaborare il Documento di valutazione dei rischi
- ☐ Designare il RSPP
(Obblighi non delegabili)

- ☐ Nominare gli addetti al Servizio SPP
- ☐ Nominare il Medico Competente
- ☐ Designare gli addetti alle emergenze

Datore di lavoro

- ☐ Individuare le misure di prevenzione e protezione idonee ad eliminare o ridurre i rischi presenti nella scuola
- ☐ Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale
- ☐ Assicurare la formazione di R-ASPP, RLS e figure sensibili
- ☐ Fornire una adeguata informazione, formazione e addestramento ai lavoratori, agli allievi equiparati, ai preposti e ai dirigenti
- ☐ Organizzare e gestire le situazioni di emergenza

Datore di lavoro

- ❑ In caso di lavori in appalto: elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI), di concerto con l'Ente proprietario
- ❑ Convocare la riunione periodica almeno una volta l'anno
- ❑ Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro
- ❑ Predisporre la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti
- ❑ Informare i lavoratori sulle misure da adottare in caso di grave pericolo o di emergenze e dare disposizioni per l'abbandono del posto di lavoro

Dirigenti e preposti

La figura del **dirigente** è definita dall'art. 2 comma 1, lettera d del D.lgs. 81/08 persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

In funzione delle loro attribuzioni e competenze possono essere individuati come dirigenti il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), il vicario del Dirigente scolastico e i Responsabili di plesso

Dirigenti e preposti

La figura del **preposto** è definita dall'art. 2 comma 1, lettera e del D.lgs. 81/08 persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Possono essere individuati come preposti gli insegnanti teorici e tecnico pratici durante l'utilizzo dei laboratori nei confronti degli allievi equiparati ai lavoratori, il coordinatore del personale ausiliario, il capo ufficio tecnico

Dirigenti e preposti

Esercizio di fatto di poteri direttivi

L'articolo 299 del D.lgs. 81/08 stabilisce che le posizioni di garanzia relative a Datore di lavoro, Dirigente e Preposto gravano anche su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i rispettivi poteri giuridici

Per l'individuazione dei preposti o dei dirigenti non è pertanto necessario alcun atto formale da parte del DS

Tuttavia è opportuno redigere una lista delle persone individuate come preposti e dirigenti, indicando i soggetti nei confronti dei quali si intende esercitato tale ruolo

Dirigenti e preposti

Cosa devono fare i dirigenti

- ☐ Affidare ai collaboratori compiti di lavoro tenendo conto delle condizioni e delle capacità dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza
- ☐ Richiedere ai lavoratori di osservare le norme vigenti, le disposizioni in materia di salute e sicurezza del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuale
- ☐ Informare e formare i lavoratori sui rischi e sulle corrispondenti misure di prevenzione

Dirigenti e preposti

Cosa devono fare i preposti (art. 19)

Sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori e degli studenti equiparati dei loro obblighi, nonché delle disposizioni scolastiche in materia di sicurezza e uso di DPI e in caso di persistenza delle inosservanze informare il DS

Verificare affinché solo i lavoratori e gli studenti equiparati che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone o svolgano attività che li espongono a rischi gravi e specifici

Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori e gli studenti equiparati, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa

Dirigenti e preposti

Cosa devono fare i preposti

Informare il più presto possibile i lavoratori esposti a rischio grave e immediato e gli studenti equiparati circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione

Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori e agli studenti equiparati di riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave e immediato

Segnalare tempestivamente al DS o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature e di DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro delle quali venga a conoscenza sulla base delle informazioni ricevute

Frequentare appositi corsi di formazione

Servizio di prevenzione e protezione

Che cos'è

Insieme di persone, sistemi e mezzi, esterni o interni alla scuola, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori e gli studenti equiparati

Il servizio SPP è composto da un RSPP ed eventualmente da uno o più addetti (ASPP). Il numero degli addetti va individuato in relazione alle dimensioni e alla complessità dell'istituto

In caso di RSPP esterno (anche lavoratore di un'altra unità scolastica), il DS (art. 32) deve nominare un adeguato numero di addetti interni

La norma non distingue in modo netto la figura del Responsabile da quella dell'Addetto SPP, attribuendo ad entrambi lo stesso mandato complessivo e individuando per il Responsabile solo una specifica prerogativa di coordinamento

Servizio di prevenzione e protezione

Nella scuola il Dirigente scolastico (art. 34) può svolgere direttamente i compiti del Servizio di prevenzione e protezione nel caso in cui i lavoratori non siano in numero superiore a 200, esclusi gli allievi (art. 4 comma 1c - D.lgs. 81/08)

Diversamente (art. 32 comma 8), il DS dovrà designare un RSPP individuandolo tra le seguenti categorie:

- a. il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del D.lgs. 81/08 che si dichiara a tal fine disponibile
- b. il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del D.lgs. 81/08 che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti

In assenza di personale di cui al precedente capoverso, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione

Servizio di prevenzione e protezione

Cosa deve fare

- ☐ individuare i fattori di rischio, partecipare alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza
- ☐ elaborare le misure preventive e protettive o di protezione individuale, conseguenti alla valutazione dei rischi
- ☐ elaborare programmi di informazione e formazione dei lavoratori e degli studenti equiparati
- ☐ partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza, nell'ambito delle riunioni periodiche
- ☐ fornire ai lavoratori e agli studenti equiparati informazioni relative ai rischi, alle misure di prevenzione adottate, alle procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e le eventuali altre situazioni di emergenza

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

In tutte le scuole i lavoratori possono eleggere o designare il proprio RLS (art. 47 comma 1), che viene individuato prioritariamente tra le RSU d'istituto

Il numero minimo di RLS che è possibile eleggere dipende da quello dei dipendenti: 1 fino a 200 dipendenti, 3 se si superano i 200 (nel computo dei dipendenti non rientrano gli allievi equiparati)

I lavoratori hanno il diritto di eleggere il proprio RLS, ma ciò non costituisce di per sé un obbligo né per il DS né per gli stessi lavoratori

In assenza di un RLS interno, le funzioni di tutela vengono esercitate da una Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale – RLST (art. 48)

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il RLS svolge un ruolo di garanzia e tutela, interessandosi ai problemi della salute e della sicurezza a scuola, con le seguenti attribuzioni:

- ☐ ha libero accesso a qualsiasi luogo della scuola
- ☐ viene consultato dal DS in ordine alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
- ☐ riceve tutte le informazioni e una adeguata formazione per svolgere il proprio ruolo
- ☐ partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione
- ☐ si fa promotore di proposte e portavoce delle istanze avanzate dagli altri lavoratori in merito ai problemi connessi alla sicurezza sul lavoro

Medico competente

Il **medico competente (MC)** è un medico con attribuzioni specifiche sulla salute e la sicurezza sul lavoro (art. 38)

Il MC deve essere nominato direttamente dal DS e deve avere requisiti professionali che lo abilitano alla funzione

Per svolgere le funzioni di MC è necessario possedere uno dei seguenti titoli:

- specializzazione in medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o in igiene del lavoro o in clinica del lavoro

L'elenco Nazionale dei medici competenti è tenuto presso il Ministero della Salute ed è consultabile nel sito del Ministero

Medico competente

I principali compiti del MC (artt. 39-42) sono:

- ☐ definire la periodicità delle visite mediche (sorveglianza sanitaria)
- ☐ effettuare le visite periodiche e formulare i giudizi di idoneità alla mansione svolta
- ☐ compilare le cartelle sanitarie e di rischio per ogni lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria
- ☐ effettuare sopralluoghi nelle scuole, con particolare riferimento alle postazioni di lavoro
- ☐ collaborare all'elaborazione del DVR
- ☐ partecipare alla riunione periodica di prevenzione e protezione

Addetti alla gestione delle emergenze

Lavoratori, designati dal DS, incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori e degli studenti in caso di pericolo grave e immediato, di primo soccorso e gestione delle emergenze

La gestione delle emergenze è un argomento delicato e particolarmente importante in ambito scolastico per il numero delle persone presenti nelle scuole e per la presenza di minori

Per definire gli addetti alle emergenze, la Circolare MIUR 119/99 ha coniato il termine **figure sensibili**, che indica appunto l'insieme delle persone incaricate di attivare gli interventi di primo soccorso, di occuparsi della prevenzione incendi e di intervenire in situazioni di emergenza

Addetti alla gestione delle emergenze

Addetti alla prevenzione incendi

Personale dipendente nominato dal DS, che sceglie in base alle capacità e propensioni di ciascuno, opportunamente formato ai sensi del D.M. 10/3/98

In numero sufficiente a coprire le esigenze della scuola, in base alla valutazione dei rischi e all'organizzazione delle attività scolastiche

Non hanno nessun obbligo nella gestione della sicurezza e delle emergenze ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro

Hanno responsabilità penali solo nel caso di “omissione di soccorso” (C.P. art. 593)

Non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo (art. 43 comma 3)

Addetti alla gestione delle emergenze

I principali compiti degli addetti alla prevenzione incendi

Controllo visivo (anche quotidiano) su:

- ☐ Porte e vie (libere)
- ☐ Segnaletica (visibile e integra)
- ☐ Luci di emergenza (funzionanti)
- ☐ Mezzi di estinzione (accessibili)

Controlli periodici (almeno semestrali) su:

- ☐ Funzionalità degli impianti tecnologici
- ☐ Efficienza dei presidi antincendio

Partecipazione alla manutenzione, segnalando i malfunzionamenti

Collaborazione con i Vigili del Fuoco

Addetti alla gestione delle emergenze

Incaricati di Primo Soccorso

Personale dipendente nominato dal DS che sceglie in base alle capacità e propensioni di ciascuno, opportunamente formato ai sensi del D.M. 388/03

In numero sufficiente a coprire le esigenze della scuola, sulla base della valutazione dei rischi e dell'organizzazione delle attività scolastiche

Non hanno nessun obbligo nella gestione della sicurezza e delle emergenze ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro

Hanno responsabilità penali solo nel caso di “omissione di soccorso” (C.P. art. 593)

Il ruolo e le finalità del servizio di primo soccorso interno agli istituti scolastici rimane sussidiario a quello dei servizi pubblici di emergenza (118), di cui la dizione “primo soccorso”

Addetti alla gestione delle emergenze

I principali compiti degli Incaricati di Primo Soccorso

- ☐ Soccorrere chiunque si trovi a scuola
- ☐ Decidere quando chiamare il 118 e come gestire il soccorso
- ☐ Intervenire prontamente e autonomamente
- ☐ Relazionare sugli interventi effettuati
- ☐ Partecipare alla redazione del Piano di Emergenza
- ☐ Collaborare alle prove di evacuazione

Non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo (art. 43 comma 3 del D.lgs. 81/08)

Lavoratori

Il D.lgs. 81/08 (art. 2) definisce come lavoratore qualsiasi persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione

Nella scuola sono classificabili come lavoratori il personale docente e non docente, a prescindere da eventuali altri inquadramenti funzionali all'organizzazione scolastica e gli allievi equiparati ai lavoratori

Il lavoratore è tenuto a prendersi cura della sua sicurezza e degli altri in prima persona, conformemente alla formazione e informazione ricevuta sui rischi presenti nella scuola, adeguando il proprio comportamento e verificando quello dei colleghi

Lavoratori

Equiparazione degli allievi ai lavoratori

L'art. 2 del D.lgs. 81/08 prevede che siano equiparati a lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici ivi comprese le attrezzature fornite di videoterminali (VDT) limitatamente al periodo in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione

Gli allievi delle scuole sono, pertanto, equiparabili a lavoratori quando sono effettivamente impiegati in attività di laboratorio nell'uso di sostanze e attrezzature di lavoro, quando sono esposti a rischio chimico, fisico e biologico (se considerato nel DVR) e quando usano VDT, nel caso di attività curricolare svolta in aula informatica

Lavoratori

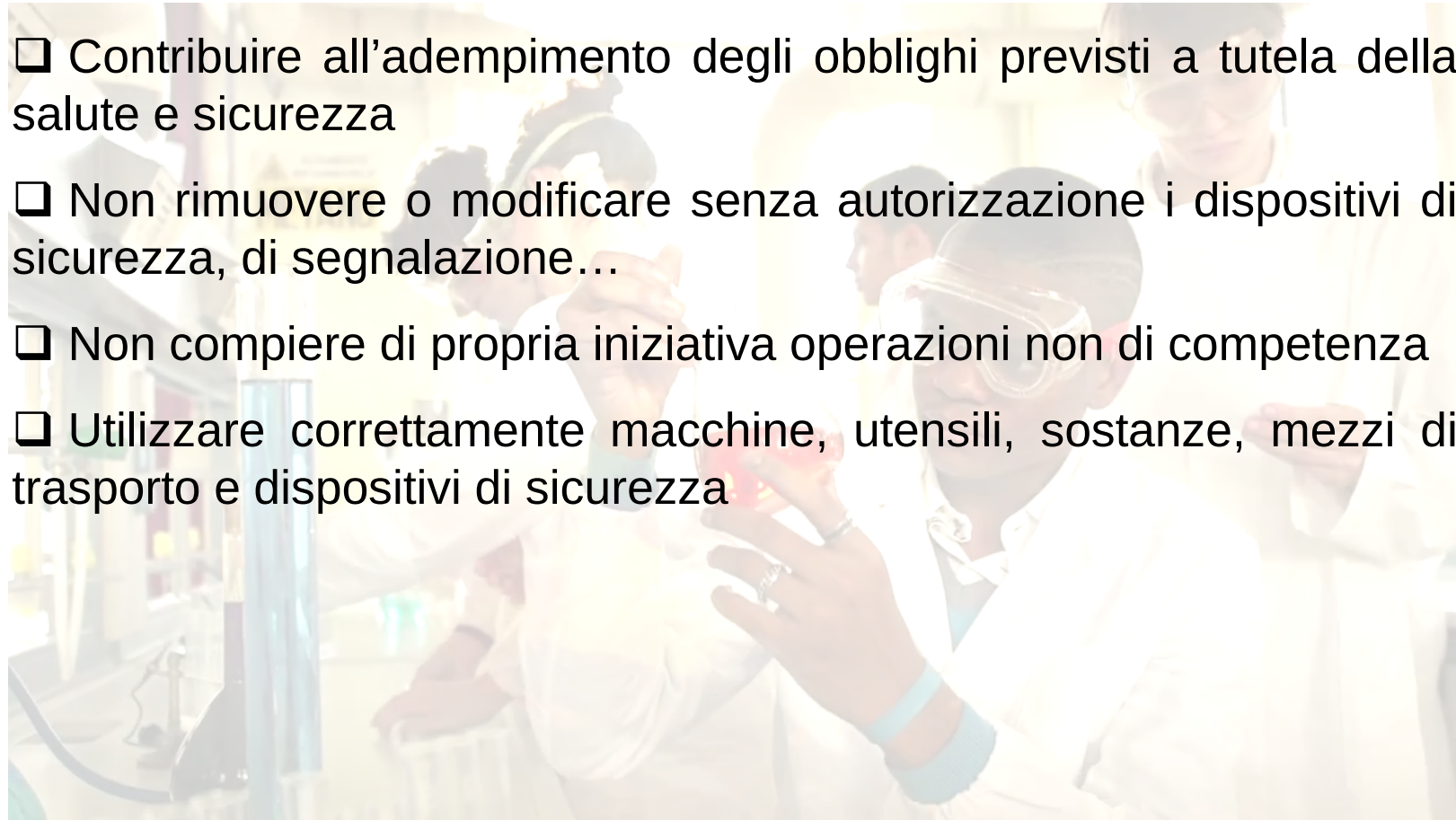
Cosa deve fare il lavoratore e lo studente equiparato (art. 20)

- ☐ Prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal DS
- ☐ Segnalare al DS o al responsabile di plesso i guasti di macchine, impianti o dispositivi, nonché di qualsiasi condizione di pericolo di cui venga a conoscenza
- ☐ Partecipare alla formazione
- ☐ Sottoporsi alla sorveglianza sanitaria
- ☐ Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal DS

Lavoratori

Cosa deve fare il lavoratore e lo studente equiparato (art. 20)

- ☐ Contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza
- ☐ Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione...
- ☐ Non compiere di propria iniziativa operazioni non di competenza
- ☐ Utilizzare correttamente macchine, utensili, sostanze, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza



Lavoratori

Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato (art. 44)

- ❑ Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa
- ❑ Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il DS, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza

Il sistema pubblico della prevenzione

Regione - ASL - SPreSAL

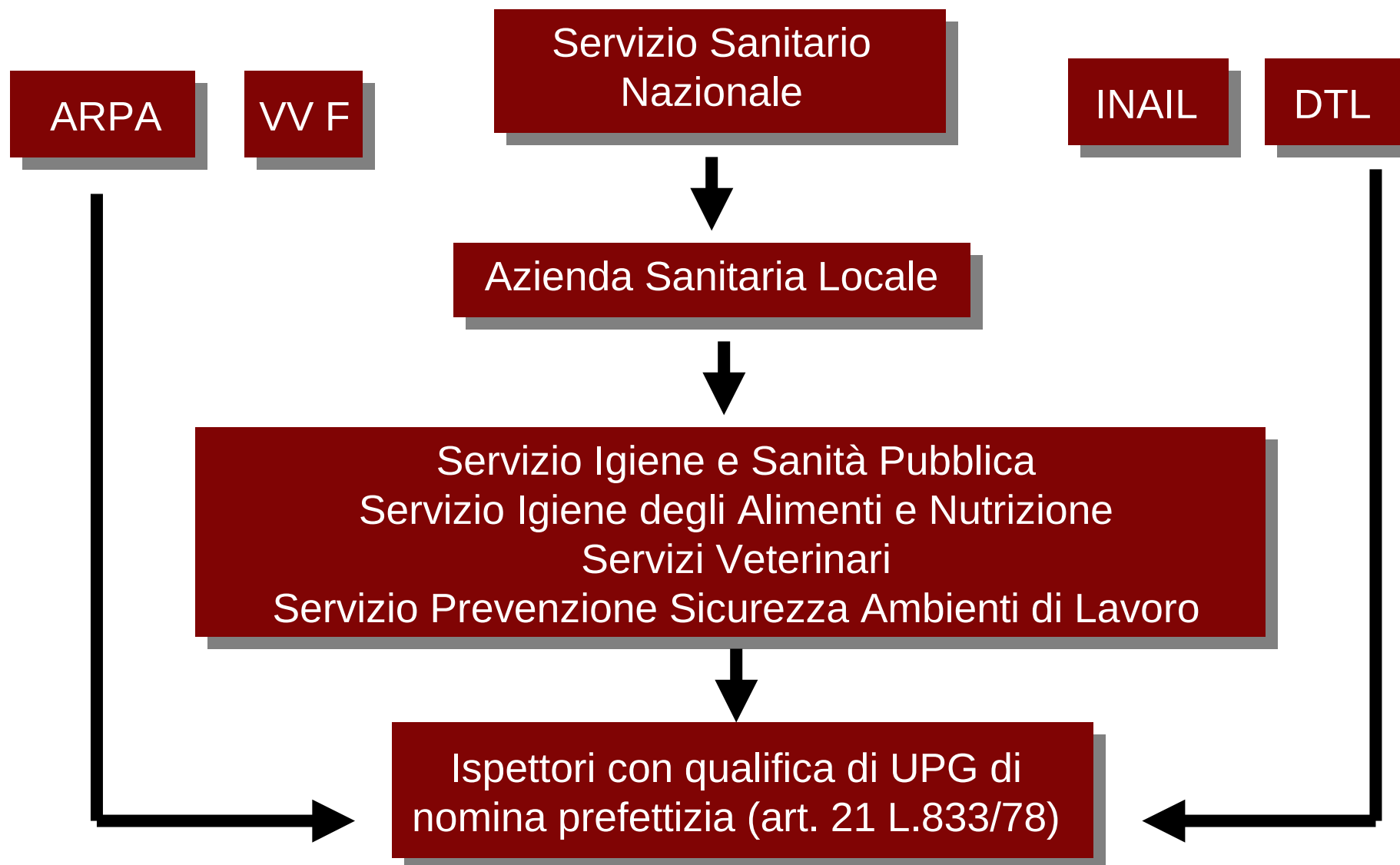
Vigili del fuoco

INAIL

Direzioni Territoriali del
Lavoro (DTL)

ARPA

Il sistema pubblico della prevenzione



Regione - ASL - SPreSAL

La **Regione Piemonte** coordina e controlla l'attività dei Servizi di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (SPreSAL) delle ASL, promuove studi e ricerche epidemiologiche sugli infortuni e sulle malattie professionali, promuove piani di prevenzione in determinati comparti lavorativi (edilizia, agricoltura, scuola...), promuove la formazione e l'informazione ai lavoratori.

Nell'area tematica "Sicurezza sul lavoro" del sito della Regione Piemonte:

www.regione.piemonte.it/sanita/cms/sicurezza.html

è possibile consultare documenti, pubblicazioni, normativa, informazioni sulle attività e sui progetti realizzati dalla Regione e dai Servizi di prevenzione.

Regione - ASL - SPreSAL



Realizzato con il contributo dell'INAIL – Direzione Regionale Piemonte



Regione - ASL - SPreSAL

Il Ruolo delle Regioni e delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) è individuato e normato già nella **legge quadro del SSN 833/78** e riaffermato nella legislazione successiva fino al D.lgs. 229/99.

L'attività di prevenzione e vigilanza sul rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta dalle Aziende Sanitarie e, in particolare, dai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (**SPreSAL**), presenti all'interno dei Dipartimenti di Prevenzione delle singole ASL (art. 13 del D.lgs. 81/08).

L'attività di sorveglianza epidemiologica, attraverso l'individuazione, l'accertamento, il controllo dei fattori di rischio, nocività e pericolosità negli ambienti di lavoro, costruzione delle mappe di rischio, definisce le priorità per l'attuazione e la realizzazione dei piani di prevenzione e degli interventi di vigilanza, in coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale della Prevenzione.

Le attività dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro:

- attività sanitarie
- attività amministrative
- vigilanza nei luoghi di lavoro
- attività giudiziaria
- attività inerente a infortuni e malattie professionali
- assistenza e promozione della salute

SPreSAL

Attività sanitarie

**SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO**

- Certificazioni di idoneità al lavoro (minori, utilizzo di esplosivi, conduzione caldaie a vapore, impiego di gas tossici, attività di autoriparazione, responsabile impianti a fune, maestri di sci, ecc)
- Ricorsi contro il parere espresso dal medico competente
- Visite specialistiche in medicina del lavoro per consulenza a medici di base e ospedalieri
- Esami strumentali di screening (audiometrie, spirometrie) su richiesta del medico competente
- Tutela delle lavoratrici madri mediante accertamento delle condizioni lavorative e ambientali di rischio per le gravidanze

Attività amministrative-autorizzative

- Autorizzazione piani di lavoro per rimozione e bonifica di materiali contenenti amianto
- Concessioni di deroghe (all'uso di laboratori in locali interrati)
- Rilascio e rinnovo delle patenti di abilitazione all'impiego dei gas tossici
- Vidimazione dei registri infortuni
- Ricezione di comunicazioni, notifiche o registri obbligatori:
 - notifica per apertura cantieri
 - comunicazioni per situazioni pericolose, di superamento dei limiti o di emergenza (rumore, impiego cancerogeni, uso di agenti biologici, amianto)
 - registro degli esposti (rumore, cancerogeni, agenti biologici, amianto)

Vigilanza nei luoghi di lavoro

- Verifica dell'attuazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Controllo dei fattori di nocività attraverso misurazioni dei principali inquinanti ambientali
- Vigilanza nei cantieri edili
- Inchieste e accertamenti su infortuni e malattie professionali

Attività giudiziaria

Potere di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri... (art. 8 DPR 520/55)

- Potere di **disposizione**: potere di impartire, sulla base di un apprezzamento discrezionale e in difetto di previsioni di leggi specifiche, disposizioni immediatamente esecutive, contro le quali è ammesso ricorso in via amministrativa (art. 10 DPR 520/55)
- Potere di impartire **prescrizioni** in caso di inosservanza della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, indicando modalità e tempi della regolarizzazione, contro le quali non è ammesso ricorso in via amministrativa (artt. 20 e 21 D.lgs. 758/94)

Vigili del fuoco



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Il Corpo Nazionale dei VVF è un organo del Ministero dell'Interno.

Il personale riveste la qualifica di polizia giudiziaria.

Tra i compiti dei VVF rientrano **la verifica e i controlli in materia di prevenzione incendi negli ambienti di lavoro.**

L'attività di vigilanza è attuata

- a richiesta dei soggetti interessati, a norma di legge, ai fini del controllo dell'osservanza delle norme di prevenzione incendi
- per procedere al controllo di situazioni di potenziale pericolo segnalato o comunque rilevato
- per procedere a controlli a campione sulla base di disposizioni emanate dagli organi centrali del Corpo Nazionale dei VVF

Direzione Territoriale del Lavoro (DTL)

Le DTL sono uffici periferici del Ministero del Lavoro (**ex Ispettorati provinciali del lavoro**), esercitano azioni di vigilanza tecnica con riferimento a:

- contratti
- orario di lavoro
- minori avviati al lavoro
- lavoratrici madri
- categorie protette
- applicazione dello statuto dei lavoratori
- vigilanza in materia di sicurezza nelle seguenti attività:
 - edilizia (costruzioni, opere stradali, idrauliche...)
 - lavori sotterranei o in galleria





L'ARPA, attraverso la Struttura **Verifiche impiantistiche**, svolge le verifiche periodiche ex art. 71 comma 11 su:

- Apparecchi a pressione
- Apparecchi di sollevamento
- Omologazioni di impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione
- Denunce di installazione di nuovi impianti elettrici
- Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

INAIL

Ente pubblico che **gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali**

- ha compiti di riscossione dei premi assicurativi e di erogazione delle prestazioni economiche e sanitarie di competenza l'Istituto
- svolge attività di prevenzione, vigilanza e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, avendo anche un interesse diretto alla riduzione delle spese legate alle prestazioni agli infortunati

Dispone di ispettori per:

- svolgere una vigilanza amministrativa in materia assicurativa
- effettuare accertamenti tecnici in occasione di infortuni sul lavoro di particolare gravità
- verificare l'esistenza di malattie professionali

INAIL

Le forme di tutela assicurativa:

- indennità per mancata retribuzione del periodo di inabilità temporanea al lavoro che comporta astensione dal lavoro per più di tre giorni
 - viene erogata dal 4°giorno successivo alla data di infortunio o manifestazione di malattia fino alla guarigione e viene calcolata sulla retribuzione media giornaliera: 60% fino al 90°giorno e 75% dal 91 giorno fino alla guarigione clinica
- indennizzo per la diminuita capacità lavorativa e per il danno permanente dell'integrità psicofisica (danno biologico conseguente ad inabilità permanente)
 - viene erogato per le lesioni con grado di menomazione compreso fra il 6% e il 100%, senza riferimento alla retribuzione ma secondo le tabelle delle menomazioni e del danno biologico; con un grado di menomazione superiore al 16% si presume che sussista anche un danno patrimoniale calcolato in base alla tabella dei coefficienti

INAIL

Altre prestazioni

- Rendita di passaggio per silicosi e asbestosi
- Rendita ai superstiti (rendita mensile, assegno per spese funerarie, assegno speciale continuativo mensile)
- Assegno per assistenza personale continuativa
- Assegno per incollocabilità
- Erogazione integrativa per i grandi invalidi
- Protesi e presidi
- Cure termali e soggiorni climatici
- Cure ambulatoriali

FONTI



Realizzato con il contributo dell'INAIL – Direzione Regionale Piemonte



A group of people, including men and women, standing in a line. They are dressed in casual attire, with some wearing hats. The image is somewhat faded and has a warm, sepia tone. The text "grazie per la partecipazione" is overlaid in the center.

grazie per la partecipazione